REGOLAMENTO (UE) N. 185/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, di seguito «il protocollo aggiuntivo».
- La firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione (2) provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (2).
- Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tarif-(3)fari annui in esenzione da dazio all'importazione nell'Unione europea per alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda.
- (4) In conformità del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1º maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al secondo periodo contingentale. Inoltre occorre riportare i volumi non esauriti dei contingenti tariffari di alcuni prodotti per il periodo con-

tingentale 1º marzo 2011-30 aprile 2011 ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1º maggio 2011-30 aprile 2012.

- Per dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96.
- (6) È necessario sostituire l'attuale riferimento al prezzo franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 499/96 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (3), e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento eventualmente fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento.
- Il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda del 22 dicembre 2005 (4). È pertanto necessario prevedere esplicitamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005.
- Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, allegato alla decisione 2007/138/CE del Consiglio (5), il commercio bilaterale di cavalli vivi tra l'Unione europea e l'Islanda è stato liberalizzato per contingenti illimitati. Pertanto, il contingente tariffario stabilito nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per i cavalli vivi non è più giustificato.
- Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire l'intero allegato del regolamento (CE) n. 499/96.

⁽¹⁾ GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28. (6) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

- IT
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 499/96.
- (11) In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca devono essere applicati a partire dal 1º marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda»;

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

- 1. I prodotti originari dell'Islanda elencati nell'allegato, quando sono immessi in libera pratica nell'Unione europea, possono beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.
- 2. Le importazioni dei pesci e dei prodotti della pesca elencati nell'allegato beneficiano dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (*).
- 3. Si applica il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005 (**).

4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0792 e 09.0812 non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

- (*) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22
- (**) GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.»;
- 3) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
 - «Tuttavia, l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812.»;
- 4) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Nel caso in cui i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812 non siano totalmente esauriti per il periodo contingentale compreso tra il 1º marzo 2011 e il 30 aprile 2011, i volumi rimanenti sono riportati ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1º maggio 2011-30 aprile 2012.

A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1º marzo 2011 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1º settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1º maggio 2011 al 30 aprile 2012.

A decorrere dal secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1º settembre 2011 non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1º marzo 2011 al 30 aprile 2011.»;

 l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO

${\it «ALLEGATO}$

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin- gentale (%)
09.0792	ex 0303 51 00	10 20	Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (a) (1)	Dall'1.1 al 31.12	950	0
09.0812	0303 51 00		Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati,	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	1 900	0
			le uova e i lattimi (¹)	Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	950	
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	950	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	950	
09.0793	0302 12 00 0304 19 13 0304 29 13		Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0794	0302 23 00		Sogliole (Solea spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304	Dall'1.1 al 31.12	250	0
	0302 29		Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.) e altri pesci di forma appiattita, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304			
	ex 0302 69 82	10	Melù o potassolo (Micromesistius poutas- sou o Gadus poutassou), freschi o refri- gerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304			
	0303 32 00		Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>), congelate, esclusi i filetti ed altre carni di pesci della voce 0304			
	0303 62 00 0303 79 98		Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.) e altri pesci di mare, congelati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304			
	0304 19 01 0304 19 03 0304 19 18		Filetti di persico del Nilo (Lates niloti- cus), di pangasio (Pangasius spp.) e di altri pesci di acqua dolce, freschi o re- frigerati			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contin- gentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin- gentale (%)
	0304 19 33		Filetti di merluzzi carbonari (<i>Pollachius</i> virens), freschi o refrigerati			
	0304 19 35		Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati			
	0304 11 10 0304 12 10		Filetti di pesci spada (Xiphias gladius) e di austromerluzzi (Dissostichus spp.), freschi o refrigerati			
	ex 0304 19 39	10 20 60 70 75 80 85 90	Altri filetti di pesce, esclusi aringhe e sgombri, freschi o refrigerati			
	0304 11 90 0304 12 90 0304 19 99		Altre carni di pesci (anche tritate), fresche o refrigerate			
	0304 29 01 0304 29 03 0304 29 05 0304 29 18		Filetti congelati di persico del Nilo (La- tes niloticus), di pangasio (Pangasius spp.), di tilapia (Oreochromis spp.) e di altri pesci di acqua dolce			
	0304 99 31		Carni congelate di merluzzi della specie Gadus macrocephalus			
	0304 99 33		Carni congelate di merluzzi della specie Gadus morhua			
	0304 99 39		Carni congelate di merluzzi della specie Gadus ogac e della specie Boreogadus saida			
	0304 99 41		Carni congelate di merluzzi carbonari (Pollachius virens)			
	ex 0304 99 51	11 15	Carni congelate di naselli (Merluccius spp.)			
	0304 99 71		Carni congelate di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)			
	ex 0304 99 99	20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90	Altre carni di pesci congelate, esclusi gli sgombri			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin- gentale (%)
09.0811	0304 19 35		Filetti di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), freschi o refrigerati	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	1 500	0
				Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	750	
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	750	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	750	
09.0795	0305 61 00		Aringhe (Clupea harengus, Clupea palla- sii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia	Dall'1.1 al 31.12	1 750	0
09.0796	0306 19 30		Scampi (Nephrops norvegicus), congelati	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0810	0306 19 30		Scampi (Nephrops norvegicus), congelati	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	1 040	0
				Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	520	
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	520	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	520	
09.0797	1604 12 91 1604 12 99		Altre preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate	Dall'1.1 al 31.12	2 400	0
09.0798	1604 19 98		Altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati	Dall'1.1 al 31.12	50	0
	ex 1604 20 90	20 30 35 50 60 90	Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri			

⁽a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(1) Poiché l'aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.»